

NORME DISCIPLINARI

Art. 1 – Compito preminente della istituzione scolastica è educare e formare. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. Nell'applicazione delle sanzioni si terrà conto del criterio di progressività in relazione all'entità del comportamento sanzionabile.

Le sanzioni sono applicate in relazione a comportamenti degli studenti/studentesse ostativi del diritto/dovere allo studio e/o che violino il presente regolamento. La responsabilità dell'azione è sempre individuale. Il coinvolgimento e la compartecipazione di più persone all'azione censurabile possono essere ritenuti delle aggravanti.

Le sanzioni possono essere applicate anche per condotte commesse al di fuori dell'Istituto, qualora, una volta note alla Dirigenza Scolastica, siano espressamente collegabili a fatti od eventi scolastici e/o risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente dell'istituto e contrarie ai principi posti a base della azione educativo-didattica.

Le sanzioni possono essere applicate anche a seguito di comportamenti scorretti e diseducativi verificatisi, ad esempio durante le gite, i percorsi guidati, gli approfondimenti progettuali, i viaggi di integrazione culturale, gli stage, gli scambi etc. perché questi comportamenti sono potenzialmente lesivi dell'immagine dell'istituto.

La sanzione deve essere irrogata con tempestività, per assicurarne la comprensione in relazione al comportamento tenuto dallo studente/studentessa.

La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta e condivisa strategia di recupero, in coerenza con il patto formativo sottoscritto ad inizio anno scolastico.

Le sanzioni per violazioni disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. Può essere possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola.

Art. 2 - I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari, a titolo esemplificativo, sono:

- a) venir meno ai doveri di corretta partecipazione alle attività scolastiche e di rispetto dei regolamenti
- b) assumere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni, dei docenti e del personale dell'Istituto
- c) assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni
- d) alterare o usare per il falso, il libretto delle giustificazioni
- e) sporcare, danneggiare, sottrarre, manomettere attrezzature, dotazioni, suppellettili e ambienti della scuola
- f) creare pericoli per la propria e altrui incolumità fisica e psicologica
- g) contravvenire alle prescrizione del piano di evacuazione o porre in essere condotte volte all'elevazione/aggravamento del rischio
- h) fumare al di fuori della zona eventualmente consentita e non rispettare il divieto di fumo.

Coloro che osservino e/o riscontrino comportamenti come quelli sopra descritti o che vengano a conoscenza di essi in qualsiasi modo, dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 3 - Il Dirigente Scolastico, considerato l'evento e la sua difformità dagli obiettivi didattici ed educativi, valuterà l'opportunità di richiamare lo/la studente/studentessa verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per deliberare sull'opportunità di comminare più gravi sanzioni.

Nessuno studente o studentessa potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenni, dei genitori.

Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso all'Organo di garanzia entro 10 giorni dalla data della comunicazione della sanzione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249 del 24.06.98).

Art. 4 - Le tabelle che seguono descrivono le violazioni possibili e la correlazione tra esse e le sanzioni comminabili.

CODICE SANZIONE	VIOLAZIONE
da S1 a S3	Mancanza del materiale didattico occorrente
	Mancato rispetto delle consegne a casa
	Mancato rispetto delle consegne in istituto/in classe
da S4 a S5	Disturbo delle attività didattiche in classe e/o in istituto
	Linguaggio irrispettoso e offensivo verso docenti, compagni/e, personale ATA
S6	Creare situazioni di possibile pericolo aggravamento di rischio in Istituto, in classe o al di fuori di questi spazi purché durante attività istituzionali
da S7 a S8	Falsificazioni e/o manomissioni di libretti, registri, ecc.
	Violenze psicologiche verso docenti, compagni/e, personale ATA
da S3 a S8	Violenze fisiche verso docenti, compagni/e, personale ATA
	Allontanamento senza autorizzazione dall'istituto/dalla classe dai luoghi esterni all'Istituto individuati anche transitoriamente come luoghi di permanenza per lo svolgimento delle finalità istituzionali
da S7 a S8	Reati e compromissione dell'incolumità delle persone perpetrati durante le attività istituzionali e/o all'interno dell'Istituto e oggetto di idonea denuncia all'A.G. competente
da S1 a S8	Danni ad oggetti, strutture o al decoro dell'ambiente
	Uso non autorizzato di cellulari, fotocamere, e strumenti non didattici di uso prettamente personale ecc.
NOTE	Quando la mancanza si riferisce agli oggetti, alle strutture o al decoro dell'ambiente, lo studente dovrà comunque porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante la ricreazione

CLASSIFICAZIONE	SANZIONE/INTERVENTO EDUCATIVO-FORMATIVO
S1	Richiamo verbale
S2	Ammonizione scritta sul registro di classe
S3	Sanzioni deliberate in seduta straordinaria dal Consiglio di Classe
S4	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino ad un massimo di 3 giorni
S5	Sospensione dalle lezioni con attività di valore educativo e pedagogico fino ad un massimo di 3 giorni
S6	Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni
S7	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni
S8	Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni

- a) Solo in casi eccezionali, ove accertata la corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a sanzioni per un intero gruppo.

SOGGETTI CHE IRROGANO LE SANZIONI

Art. 5 - Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S2.

Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S3 e S6.

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S7: viene convocato entro cinque giorni per iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei docenti componenti il C.d.C.

La sanzione S8 viene eseguita dal D.S. su proposta del Consiglio di Istituto .

La sanzione S4 e le successive (di carattere più grave) comportano la non partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o a visite guidate con pernottamenti

Art. 6 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo/la studente/studentessa possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da S1 a S6, verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, da S7 a S8.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello/della studente/studentessa devono essere prontamente avvisati tramite fonogramma o telegramma o convocazione scritta alle famiglie tramite gli studenti/le studentesse . In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale per sanzione disciplinare, nonché l'invito ai genitori ad assistere il/la proprio/a figlio/a nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo/la studente/studentessa, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui genitori prontamente comunicassero la loro motivata impossibilità ad essere presenti alla riunione, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo/la studente/studentessa.

Gli organi collegiali sanzionano in assenza dello studente e dei suoi genitori o del soggetto delegato o autorizzato all'esercizio della potestà parentale.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo/alla studente/studentessa la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica. Qualsiasi attività sostitutiva non dovrà comportare rischio alcuno per la salute o l'incolumità fisica dello studente/studentessa.

In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta a mezzo del servizio postale e/o con servizio di posta elettronica (ove espressamente attivato e richiesto dagli interessati), ai genitori o al legale rappresentante a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 7 - L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da un genitore designato dal Consiglio di Istituto e da uno/una studente/studentessa eletto/a dal Comitato studentesco.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica con servizio di posta raccomandata e/o con servizio di posta elettronica (ove espressamente attivato e richiesto

dagli interessati), da parte dei genitori o dei legali rappresentanti e degli studenti maggiorenni all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 8 - L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato come segue.

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di garanzia per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.